

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1960

(29^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione » (429) (D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 278, 280, 282
DE BOSIO	281, 282
DI PRISCO	282
DONATI	282
FIORE	279
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	280
VARALDO	281
ZANE, <i>relatore</i>	278

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (1237) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	282, 284, 285
DONATI	283, 284

PALUMBO Giuseppina	Pag. 284
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	285
VARALDO, <i>relatore</i>	282

« Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni » (1241) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	286, 287, 289
MAMMUCARI	287
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	287, 288
VARALDO, <i>relatore</i>	287, 288

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Boccassi, De Bosio, Di Prisco, Donati, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Giuseppina Palumbo, Simonucci, Tinzl, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bitossi è sostituito dal senatore Ristori.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (1º dicembre 1960)

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

D E B O S I O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione » (429)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione ».

Z A N E , *relatore.* Innanzitutto vorrei leggere agli onorevoli colleghi il parere espresso dalla 5ª Commissione su questo disegno di legge:

« La Commissione finanze e tesoro, pur rendendosi conto che il disegno di legge in esame è ispirato ad un principio di giustizia, ritiene di esprimere serie perplessità sul modo di far esercitare il riscatto oggi ai soli sopravvissuti (per gran parte già pensionati) col pagamento di un onere che, per la normalità dei casi, è stato calcolato tenendo conto di un numero di contribuenti ben superiore a quello di coloro che potrebbero essere in futuro chiamati a goderne.

« Si rileva inoltre che l'intervenuta inflazione renderebbe assolutamente inadeguate le somme per il riscatto mentre è ben noto che il Fondo adeguamento pensioni non è assolutamente in condizione di far fronte al nuovo onere il quale, per conseguenza, dovrebbe ricadere sullo Stato. Se pertanto non viene risolta la questione relativa al Fondo adeguamento pensioni, non è possibile alla

Commissione finanze e tesoro dare la sua adesione al disegno di legge in esame a causa della rilevata mancanza di copertura finanziaria. »

È bene che mi richiami ai precedenti legislativi che riguardano questa complessa materia e che sono stati diligentemente menzionati nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Nel 1935, fu emanato il decreto-legge 4 ottobre, n. 1827, composto di ben 143 articoli e diviso in otto titoli, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale. All'articolo 38 del citato decreto-legge è ricordato che non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria gl'impiegati la cui retribuzione superi le 800 lire mensili. Già il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone d'ambo i sessi, stabiliva analogamente all'articolo 2 che l'obbligatorietà dell'assicurazione non riguardava gli impiegati che percepivano uno stipendio superiore alle 800 lire mensili, mentre prima ancora, con l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, il limite di retribuzione per l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria era stato stabilito nella misura di lire 350 mensili.

In seguito, col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, contenente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie, il limite di retribuzione fu elevato a lire 1.500 mensili.

Lo spirito che ha animato il legislatore nell'emanare le disposizioni che ho menzionato è stato sempre quello di escludere dall'obbligo assicurativo coloro che, per effetto di una determinata retribuzione, potevano presumibilmente provvedere di persona alla stipulazione di un contratto assicurativo.

In seguito, con la legge 28 luglio 1950, n. 633, è stato abolito ogni limite di retribuzione per l'assoggettamento degli impiegati all'assicurazione obbligatoria. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore di tale legge, sono stati sottoposti all'assicurazione obbligatoria anche gl'impiegati che in precedenza

ne erano rimasti esclusi per effetto delle citate disposizioni. La facoltà di effettuare il riscatto dei contributi non versati ai fini della pensione è stata però concessa da questa legge limitatamente al periodo successivo al 1º maggio 1939. L'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, recita infatti:

« Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1º maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

« Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. »

Dopo aver consentito la possibilità del riscatto agli aventi diritto entro il limite di un anno dall'entrata in vigore della legge, il termine valido ai fini del riscatto è stato poi prorogato di altri 5 anni. Io ricordo di essere stato, nella precedente legislatura, relatore del provvedimento concernente tale riapertura di termini, e ricordo anche di aver portato argomenti seri e validi per sostenere l'opportunità.

Ora, col disegno di legge in esame, siamo in presenza non soltanto di una nuova riapertura di termini, prevista nella misura di 2 anni, ma di una disposizione che non riguarda più soltanto gli impiegati esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, bensì anche gli impiegati esclusi dall'obbligo medesimo per effetto delle disposizioni precedenti.

In effetti, ancora oggi esiste una disparità di trattamento fra gli impiegati esclusi dall'obbligo assicurativo prima e dopo il 1939.

A tale stato di sperequazione, sul quale concorda del resto anche la Commissione finanze e tesoro, intende appunto porre rime-

dio il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri.

La relazione che accompagna il provvedimento fa notare come non siano molti coloro che potranno avvalersi della facoltà di riscatto prevista dal disegno di legge, dato il tempo ormai trascorso. Rileva inoltre come corrisponda ad un principio di giustizia dare anche a costoro la possibilità di utilizzare i periodi di lavoro per i quali non hanno avuto alcun trattamento previdenziale, sia per ottenere la pensione, se ne sono stati esclusi per mancanza di contribuzione, sia per ottenere un trattamento migliore.

Debbo dire che non posso concordare col parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro per quel che riguarda la mancanza di copertura finanziaria. La copertura manca soprattutto perchè lo Stato non ha fatto fronte interamente agli obblighi che gli derivavano dalla legge 4 aprile 1952, n. 288. Perciò mi sembra non si possa sostenere che manchi la copertura per concedere agli interessati questa ulteriore possibilità di riscatto.

In conclusione, pertanto, io esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame.

F I O R E . Sia la Commissione finanze e tesoro che il relatore si sono dimostrati favorevoli, nella sostanza, al provvedimento, ed hanno riconosciuto che esso è ispirato ad un principio di giustizia. Non si comprende infatti per quale motivo si sia concesso il riscatto dei contributi a coloro che, nel periodo successivo al 1º maggio 1939, avevano una retribuzione superiore a lire 1500 mensili, mentre sono rimasti esclusi da tale facoltà tutti gli impiegati che, anteriormente al 1º maggio 1939, non erano stati iscritti all'assicurazione invalidità e vecchiaia in quanto erano retribuiti con stipendi superiori prima alle 350 e poi alle 800 lire mensili. Tanto più che in questi ultimi tempi vi è stata una certa larghezza in questo campo verso tutte le categorie; ricordo, ad esempio, per i marittimi, la legge 9 ottobre 1957, n. 975, e per gli statali la legge 15 febbraio 1958, n. 46, con la quale si è riconosciuto loro il diritto di far valere, ai fini della pensione, il periodo degli studi universitari. Si è tentato,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (1º dicembre 1960)

insomma, di aumentare la possibilità per i pensionati di migliorare la propria posizione.

Ora, nel caso in questione, sono sorte delle difficoltà unicamente in merito alla copertura.

Mi permetto di ricordare che per un altro disegno di legge, e precisamente per il n. 420 recante modifiche alla reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria, la situazione è la medesima: il relatore Monaldi ha presentato una relazione favorevole, ma la Commissione finanze e tesoro ha dato parere contrario poichè non si poteva prelevare dal Fondo adeguamento pensioni la somma necessaria per la copertura.

Il Ministro Sullo, in un discorso pronunciato alla Camera dei deputati, faceva rilevare che lo Stato aveva compiuto uno sforzo per cercare di migliorare i minimi delle pensioni, per portarli cioè alle misure attuali, perchè senza l'integrazione statale sarebbero rimasti ad un livello inferiore a causa dell'insufficienza dei contributi. Noi ci rendiamo però conto che tale insufficienza è stata provocata dal fatto che nel settore agricolo, per vent'anni, dal 1920 al 1940, i datori di lavoro non hanno pagato; e ciò è stato esplicitamente riconosciuto dal Governo in una relazione ufficiale.

La somma occorrente per la copertura relativa al disegno di legge n. 420 è di circa un miliardo all'anno, e per il provvedimento in esame è probabile che basti anche meno. Non vi è il denaro, si dice. Ma noi abbiamo un Fondo adeguamento pensioni che è creditore verso lo Stato per alcune centinaia di miliardi.

Non soltanto il Governo non ha ottemperato alle disposizioni della legge n. 218 del 1952, ma non ha ottemperato neppure alle disposizioni, altrettanto precise, della legge del 1955, n. 692, sull'assistenza medico-farmaceutica ai pensionati.

È evidente che se una delle fonti di finanziamento del Fondo non versa il proprio contributo, non si può attingere al Fondo nelle misure necessarie.

Prego perciò il Presidente di volerci procurare un colloquio coi rappresentanti della Commissione finanze e tesoro, come del resto si è fatto anche in altre occasioni. Se la Com-

missione finanze e tesoro non vorrà modificare il suo parere, io mi riservo di chiedere, a norma del Regolamento, la rimessione in Assemblea sia del provvedimento in esame che di quello n. 420. In tal modo il grosso problema relativo al Fondo adeguamento pensioni verrà ampiamente affrontato e discusso.

PRESIDENTE. Se la Commissione lo ritiene opportuno, sono pronto a compiere il passo chiesto dal senatore Fiore.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche alla Camera dei deputati esiste, presentato dall'onorevole Camangi, un disegno di legge che riproduce nella sostanza le proposte del provvedimento ora in esame, ed il Governo ha preso nei confronti di tale progetto un determinato atteggiamento, che non può modificare in questa sede.

Il disegno di legge Fiore comporta due richieste: la riapertura, per altri due anni, di un termine che inizialmente era di un anno e che poi era stato prorogato di altri cinque e, soprattutto, l'estensione della facoltà di riscattare i contributi previdenziali ai periodi di lavoro anteriori al 1º maggio 1939. Ciò significa che gli impiegati già esclusi dall'obbligo assicurativo potrebbero riscattare i periodi di lavoro a partire dalla data d'istituzione dell'assicurazione obbligatoria, cioè dal 1920.

I rilievi del Governo sono i seguenti.

Per quanto concerne l'onere, noi non possiamo che condividere le preoccupazioni espresse dalla Commissione finanze e tesoro. La situazione del Fondo adeguamento pensioni purtroppo è quella che è, ed approvando questo disegno di legge noi gli addosseremo un onere che non sono in grado di specificare, ma che sarebbe indubbiamente rilevante. Si tratterebbe infatti di un riscatto praticamente gratuito, poichè il disegno di legge prevede il versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme in vigore nei periodi cui il riscatto si riferisce. In sostanza, quindi, gli impiegati non pagherebbero quasi nulla.

Ma c'è un'altra ragione che ci rende perplessi, ed è che, riferendosi questo riscatto a

periodi di lavoro che possono risalire al 1920, probabilmente sorgerebbero gravissime difficoltà per accertare l'importo delle retribuzioni e per stabilire, quindi, se la mancata iscrizione dell'impiegato all'assicurazione fu dovuta all'esclusione *ope legis* oppure all'inadempienza dei datori di lavoro, i quali potrebbero aver interesse a scaricare sull'assicurazione le conseguenze della mancata osservanza della legge da parte loro nei confronti degli impiegati.

Credo che questa non sia una preoccupazione infondata, dal momento che ci si dovrebbe riferire, come ripeto, a periodi di lavoro che possono risalire a quarant'anni fa.

In considerazione di tutto ciò, il Governo non può che ripetere in questa sede quanto già ebbe a dire in occasione della discussione del disegno di legge Camangi, cioè che non è favorevole a un provvedimento di questo genere.

Credo che la Commissione, oltre che del parere della Commissione finanze e tesoro, non possa non tener conto dei rilievi da me formulati.

DE BOSIO. Il disegno di legge, che mira a risolvere un problema sociale ed umano, va esaminato attentamente ed anche con benevolenza. Però l'iniziativa di proporre l'emanazione di una legge interpretativa di una legge precedente a mezzo di una riapertura di termini, non può essere appoggiata.

Si dovrebbe, caso mai, presentare un provvedimento che affrontasse la questione *ex novo* e che contenesse, tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, anche un aggiornamento relativo all'entità dei contributi in considerazione delle varie epoche.

Ora il disegno di legge in esame, così come è stato formulato, porterebbe a delle conseguenze gravi che, allo stato, non possono essere valutate.

Bisogna vedere, quindi, quale influenza potrà avere la retroattività nei confronti di tutti coloro che dal 1935 in poi non sono stati coperti da questa assicurazione e stabilire se si possa anche risalire al 1920, cioè all'inizio di questa forma assicurativa.

Sono questi i problemi che vanno considerati e valutati anche in base a elementi statistici risalenti al 1935 o addirittura al 1920, ma dettando particolari disposizioni, soprattutto, per quanto concerne l'aggiornamento dei contributi.

È evidente che per l'onere derivante si deve far carico al Fondo pensioni e se tale Fondo non ha i mezzi per sopperire a tale onere, con il ricorso ad apposito stanziamento. Quindi, per quanto concerne il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, è opportuno far presente alla stessa questa particolare situazione; la 5^a Commissione potrà pure meglio esprimersi sull'argomento quando si troverà di fronte ad un disegno di legge impostato su criteri diversi e disporrà dei dati concreti relativi agli eventuali aventi diritto.

Mi sembra, pertanto, opportuno, aderire alla proposta di sospensiva presentata dal senatore Fiore, per due ordini di motivi: prendere contatto con la Commissione finanze e tesoro e poter impostare la questione in base ai criteri accennati che corrispondono alle preoccupazioni dell'Istituto di previdenza, messe in rilievo dall'onorevole rappresentante del Governo.

V A R A L D O. Ritengo che non possiamo disattendere le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato circa la difficoltà di accertare i periodi in cui realmente un individuo è stato impiegato, trattandosi di epoche ormai così lontane nel tempo. Dobbiamo tener presente che probabilmente vi saranno ditte completamente scomparse, da cui non si potrà mai avere alcuna dichiarazione; e quindi dovremmo affidarci ai famosi atti notori, che sappiamo quanto poco siano attendibili, in molti casi.

Mi sembra, poi, assolutamente non accettabile che i contributi per il riscatto vengano computati secondo le misure dell'epoca alla quale si riferiscono. Noi dovremmo, semmai — ed a questo proposito sarebbe utile prendere contatto anche con la Commissione finanze e tesoro — stabilire dei moltiplicatori, di venti, trenta o anche quaranta volte rispetto ai contributi che dovevano essere pagati in quell'epoca. Dobbiamo infatti tenere

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

presente che vi potranno essere alcuni, già pensionati, i quali in base a queste norme potrebbero ottenere il riscatto e quindi riceverebbero un beneficio immediato; sarebbe pertanto logico che pagassero contributi un po' più seri e consistenti.

Vorrei poi fare un'altra osservazione, e cioè che si tratterà sempre di categorie che non sono tra le meno abbienti, in quanto si parla di impiegati che, a quell'epoca, percepivano uno stipendio di una certa consistenza; non si troveranno, quindi, nelle più gravi condizioni e potranno affrontare un onere un po' maggiore.

Se ci orientassimo in senso favorevole ad aumentare i contributi in base ad un determinato moltiplicatore, penso che potremmo sottoporre alla Commissione finanze e tesoro dei dati più concreti.

D E B O S I O . Occorre rivedere l'intero problema.

D O N A T I . Faccio presente che è stata fatta dal senatore Fiore una proposta di rinvio.

D I P R I S C O . Vorrei fare una considerazione, richiamandomi ad una esperienza diretta. È vero che nel 1938 lo stipendio di 800 lire mensili poteva essere considerato buono, ma è anche da tener presente che si tratta di impiegati i quali hanno dovuto attraversare tutto il travaglio della guerra e si sono trovati, nel 1945-46, in condizioni disastrose, completamente a terra. Il problema, perciò, a mio avviso, deve essere visto così come è stato presentato dai proponenti: a questo proposito è da rilevare che la stessa Commissione finanze e tesoro — come ha riferito stamane il relatore — non ha sollevato eccezione sul problema di equità, per il quale si è detta d'accordo coi proponenti.

Circa il problema finanziario, sono d'accordo col senatore Fiore sul fatto che si debba riesaminarlo, anche prendendo contatto con la 5^a Commissione; chiederei, però, che si provvedesse in breve tempo.

Poi, dato che la questione investe sempre il grosso problema del Fondo adeguamento pensioni, riterrei che sarebbe opportuno di-

scuterne nell'Assemblea del Senato; il Parlamento, così, potrà dire chiaramente il suo pensiero in merito a questa grossa questione che paralizza tutti i provvedimenti coi quali si cerca di realizzare una certa giustizia verso determinate categorie.

Concludendo, si prendano pure contatti con la 5^a Commissione, ma entro un tempo limitato; e se non si perviene ad una soluzione di questo problema, se ne rimetta la discussione all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Dagli'interventi degli onorevoli colleghi e del rappresentante del Governo, ho motivo di ritenere che la Commissione sia d'accordo nell'accogliere la proposta di rinvio della discussione, presentata dal senatore Fiore.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (1237) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A R A L D O , relatore. Il disegno di legge traduce in norma legislativa quanto è stabilito da un accordo sindacale, stipulato fin dal 1958. Ritengo, pertanto, che esso dovrebbe ricevere senza indugio la nostra approvazione.

L'aumento degli assegni familiari, nel caso in esame, è stato concordato nella misura di

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)29^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

11 lire giornaliere, rispettivamente per ciascun figlio e per il coniuge

Questo provvedimento, evidentemente, prevede anche l'aumento del contributo a carico dei datori di lavoro, per far fronte alle maggiori spese e portare un equilibrio nella gestione degli assegni familiari, in relazione ai predetti aumenti. Si è reso necessario, inoltre, il mantenimento dell'aliquota addizionale di contributo dell'1,55 per cento, disposta con legge 27 novembre 1956, n. 1418, non essendosi finora raggiunto il pareggio della gestione.

Credo di non dover aggiungere altro, se non raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

D O N A T I . Non tanto con riferimento preciso al provvedimento in questione, quanto in relazione alla materia trattata dal disegno di legge, vorrei dire alcune parole, particolarmente rivolte al Governo

Prendo lo spunto dal disegno di legge in esame, in base al quale vengono riconosciute lire 1.068 settimanali per ciascun figlio, per rilevare che vi è una sperequazione tra l'una e l'altra categoria, in questo settore degli assegni familiari che ha tutti i caratteri della mutualità; infatti per i bancari e per gli statali, ad esempio, è stabilita una certa quota, mentre nel settore dell'agricoltura ne troviamo un'altra: e così via.

Ora, se vi è un concetto dominante nell'istituto degli assegni familiari, è proprio quello della mutualità, cioè della solidarietà di coloro che hanno minore carico di famiglia verso coloro che ne hanno uno maggiore

E su questo piano, come su altri, noi abbiamo proceduto sempre in maniera frammentaria: ogni categoria ha le sue norme particolari e il suo particolare trattamento

Allora, mi domando, è possibile al Ministero del lavoro e della previdenza sociale impostare organicamente tutta la materia, superando questo frazionamento penoso ed affrontando decisamente un problema che ha ripercussioni enormi? E parlerò, ora, di queste ripercussioni, che sono di molteplice natura. Innanzi tutto, abbiamo famiglie in cui le donne sono costrette ad abbandonare i figli per andare a cercare un lavoro, anche saltua-

rio, dovendo far fronte a necessità impellenti, necessità che scomparirebbero se potessimo arrivare ad una soluzione del problema degli assegni familiari, adeguata alle necessità vitali della famiglia. In secondo luogo, così procedendo, vedremmo adeguarsi le statistiche della disoccupazione alla realtà, perchè sappiamo benissimo che vi sono donne che figurano come lavoratrici solo perchè fanno per una quindicina di giorni un certo lavoro, o addirittura non lo fanno, ma si denunciano e vengono denunciate come se lo facessero, solo per porre in atto la condizione che consente di avere poi il sussidio di disoccupazione: in questa maniera s'impongono oneri alla previdenza sociale e viene mortificata la validità di tutto quel lavoro statistico, che dovrebbe invece darci il quadro esatto della realtà del lavoro nel nostro Paese

In terzo luogo, noi ci battiamo per l'istruzione dei giovani; ora, se vi fossero assegni familiari sufficienti, potremmo tranquillamente obbligare tutti a curare l'istruzione dei propri figli, a mandarli a scuola, perchè, eventualmente, potremmo anche stabilire di non dare l'assegno familiare se non vi è il certificato di frequenza scolastica. Comunque, potremmo risolvere una serie di problemi sociali, solo che avessimo il coraggio di affrontare unitariamente, organicamente e con ampia visione, questo problema che, fra i vari aspetti della sicurezza sociale, nel mondo in cui viviamo, a me pare quello di maggiore importanza.

Per quel che mi riguarda ho tentato ad un certo momento di studiare questo problema; e non vi nascondo che mi sono trovato in serie difficoltà; infatti, essendomi rivolto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per avere elementi che mi consentissero uno studio fondato, mi sono sentito rispondere dal Ministro che esistevano grandi difficoltà per procurarli.

Allora dico: se per me è difficilissimo, perchè mi mancano i dati e mi mancheranno sempre (voi capite quali e quanti elementi occorrono per uno studio del genere), per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la cosa dovrebbe essere meno difficile.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (1º dicembre 1960)

P R E S I D E N T E . Non perda la speranza, senatore Donati!

D O N A T I . Non la perdo, proprio perchè credo che sia questo il problema fondamentale della nostra vita sociale.

E vorrei fare un'altra considerazione. Noi abbiamo una dispersione paurosa, ed anche una notevole disorganizzazione, nel campo degli assegni familiari; situazione, questa, che lascia veramente perplessi.

Abbiamo, infatti, il sistema dei massimali, ma è un sistema assurdo in quanto fa gravare i maggiori oneri sugli stipendi minori, e toglie quindi disponibilità di mezzi che potrebbero risultare utilissimi per la realizzazione di un sistema adeguato di assegni familiari.

Vediamo, spesso, delle categorie che entrano in sciopero per il rinnovo dei contratti di lavoro, talvolta alla fine del contratto, talvolta addirittura mentre il contratto è ancora in atto.

Ora, sono convinto che se impostassimo seriamente il problema, se dessimo al problema la soluzione che esso merita, potremmo avere anche delle contropartite, perchè sono pure convinto che i sindacati, di fronte ad una soluzione radicale di questo problema, sarebbero forse disposti al prolungamento dei contratti in corso in quanto vedrebbero garantita la possibilità di vita a coloro che hanno oggi una famiglia ed a coloro che una famiglia avranno domani.

Vi sono tanti e tanti problemi urgenti nel campo della previdenza e della assistenza. Abbiamo oneri contributivi fortissimi e non vi nascondo che resto veramente perplesso quando trattando con stranieri, mi sento dire che è quasi impossibile venire a creare un'industria nel nostro Paese, dal momento che vi è un carico di contributi sociali che non ha eguali in alcuna zona del Mercato Comune Europeo.

P A L U M B O G I U S E P P I N A . Vi sono, però, salari più bassi.

D O N A T I . Anche questo è giusto; ma gli stranieri ci dicono che se gli oneri fossero tutti per il salario, li sopporterebbero volen-

tieri, perchè ad un aumento di salario corrisponderebbe un aumento dei consumi e, quindi, un aumento delle possibilità di produzione.

Certo è che da noi esiste una grande dispersione di contributi sociali, la quale dipende da vari motivi, non ultimo la scarsa educazione dello stesso mutuo, dello stesso assistito; non ultimo anche il fatto che il nostro sistema di assistenza è giovanissimo e quindi non ha potuto costituire quei fondi che, invece, sistemi di assistenza più anziani sono riusciti a formare. Siamo, cioè, in una fase difficile, perchè siamo agli inizi; si può dire, in un certo modo, che questi sistemi di previdenza sono diventati funzionanti solo dopo la guerra, perchè prima si trattava di cose esistenti quasi unicamente sulla carta, ma che non trovavano attuazione nella realtà.

Ora, dovremmo veramente deciderci a riorganizzare questa materia, magari facendo qualche sacrificio in altro settore, ma decisamente puntando sulla sistemazione e sull'incremento di questo fondamentale campo della vita sociale.

È, questa, una mia profonda convinzione, convinzione che vorrei vedere condivisa anche da altri, perchè credo veramente che il mezzo per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori italiani consista nel riconoscere concretamente un assegno familiare che sia degno di questo nome e che allevii veramente le difficoltà delle famiglie.

Concludo, quindi, non solo dicendo che do la mia approvazione a questo disegno di legge, ma pregando il Governo di voler mettere attentamente allo studio, con gli altri problemi di cui si sta occupando, anche questo, che per molti aspetti credo sia preminente e determinante e che investe infiniti aspetti della nostra vita sociale, sui quali si potrebbe veramente incidere in modo profondo.

Se il Sottosegretario di Stato, senatore Pezzini, vorrà fornirmi quegli elementi che, a suo tempo, non ho potuto ottenere dal Ministro Zaccagnini, lo assicuro che, nel limite delle mie modestissime possibilità, mi dedicherò con tutta l'attenzione e la volontà possibili allo studio di questo importante settore. Ma più e meglio di me possono certamente fare gli organi che hanno gli strumenti adeguati

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (1º dicembre 1960)

per l'approfondimento di una simile questione. L'affrontino, dunque, e credo che faranno cosa utile, trovando da parte di tutti la massima comprensione ed il massimo aiuto (*Approvazioni*).

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dopo lo intervento del collega Donati, è superfluo dire che, per quanto mi riguarda, sono a sua disposizione in qualsiasi momento, per aiutarlo, nei limiti del possibile, a compiere questo studio e questa indagine, che gli consenta di orientarsi nella materia di cui ha parlato.

Il senatore Donati ha posto un problema di grande interesse e di notevole importanza; io vorrei impegnare su questa linea non soltanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma anche il Parlamento e le organizzazioni sindacali, le quali potrebbero, ad esempio, farne materia di un convegno, per richiamare l'attenzione generale su questo problema, e dico « richiamare » proprio nel senso di portare di nuovo, perchè è questo un argomento del quale ci si è già occupati e sul quale si è discusso ampiamente.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, il Governo non può che raccomandarne l'approvazione da parte della 10ª Commissione, come già è avvenuto da parte della competente Commissione della Camera dei de-

putati. Del resto, come il relatore ha già ricordato, non si tratta che dell'attuazione di un accordo stipulato il 28 ottobre 1958 tra le organizzazioni sindacali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Metto ai voti questa tabella.

(*E approvata*).

Art. 1.

Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1º ottobre 1958, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella H) di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con la legge 23 dicembre 1957, n. 1348, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Prima di mettere in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, occorre procedere allo esame e alla votazione della allegata Tabella H, di cui do lettura:

TABELLA H.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER LA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni)

A) ASSEGNI SETTIMANALI.

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più, nel secondo caso, un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto —	Per ciascun figlio —	Per il coniuge —	Per ciascun ascendente —
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 1.068	L. 762	L. 330

B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro)

Misura: 22,95 per cento sulla retribuzione lorda.

Addizionale temporanea: 1,55 per cento.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO

Limite minimo, lire 500 giornaliero.

Limite massimo, lire 750 giornaliero.

Metto, ora, in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato)..

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni » (1241) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A R A L D O , *relatore*. Il disegno di legge n. 1241, recante l'aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni, è analogo, praticamente, a quello che abbiamo testè approvato.

Esso nacque, originariamente, come proposta parlamentare degli onorevoli deputati Gagliardi, Calvi e Casati; infatti, poichè era difficile convincere i datori di lavoro del settore delle assicurazioni a rivedere le cifre degli assegni familiari, i suddetti deputati ritennero di poter raggiungere quel fine attraverso una proposta di legge.

A seguito di tale proposta, che avrebbe potuto portare ad aumenti degli assegni familiari in misure non proporzionate a quelle preesistenti, i datori di lavoro, sollecitati anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si convinsero dell'opportunità di rivedere il problema: si è giunti così all'accordo sindacale che ha stabilito i nuovi aumenti. Oggi, perciò, il disegno di legge, pur con le apparenze di una proposta parlamentare, in realtà non è altro che la traduzione in legge dell'accordo intervenuto tra le parti.

Rispetto al disegno di legge originario, vi è stata una lieve riduzione della misura degli assegni familiari per i figli e per il coniuge, ma un lieve aumento per gli ascendenti.

Inoltre, mentre la proposta di legge iniziale contemplava un aumento immediato del contributo, il disegno di legge attuale comporta l'aumento del contributo solo a partire dal 1º aprile 1963.

La ragione di questa disposizione risiede nel fatto che il Fondo ha un'eccedenza attiva di oltre 200 milioni; si calcola, pertanto, che l'avanzo di gestione sarà quasi totalmente assorbito nei prossimi tre anni.

Con queste considerazioni, non mi resta che raccomandare il disegno di legge alla approvazione della Commissione.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dopo la chiara relazione del senatore Varaldo, il

Governo non ha altro da aggiungere; si limita, pertanto, a pregare la Commissione di voler dare la propria approvazione al provvedimento in esame.

M A M M U C A R I . Se mi si consente, vorrei fare alcune considerazioni. Nelle categorie per le quali vige il sistema della scala mobile, quando il costo della vita è aumentato di otto punti, un punto della contingenza passa agli assegni familiari.

Ora, siccome un punto equivale, per il settore operaio, a lire 14,50, e la quota è variabile a seconda delle qualifiche, essendo più elevata per i settori impiegatizi e dirigenti, non si comprende come, invece, gli assegni familiari, commisurati all'aumento del costo della vita, debbano essere identici per le tre categorie dei dirigenti, impiegati ed operai.

Vi è, poi, un'altra questione da tenere presente: quella dei limiti di retribuzione su cui dev'essere calcolato il contributo dei datori di lavoro.

Se per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali si può anche ammettere, in un certo senso, il limite minimo di 500 lire di retribuzione giornaliera, nel settore delle assicurazioni, dove le retribuzioni sono di gran lunga superiori non solo alle 500, ma anche alle 1.000 lire al giorno, il fatto di mantenere come limite minimo le 500 lire giornaliere diventa davvero un'assurdità. Il principio stesso su cui si basa questa valutazione è, a mio avviso, sbagliato; per quanto concerne in particolare il settore delle assicurazioni, siamo rimasti molti e molti anni indietro.

Ora, non so che genere di discussione sia stata fatta all'altro ramo del Parlamento...

P R E S I D E N T E . La Commissione ha approvato il disegno di legge alla unanimità.

M A M M U C A R Ima è certamente preoccupante il fatto che si discutano e si approvino disegni di legge di questo genere, senza porre in evidenza delle palesi assurdità. Una delle assurdità consiste

proprio in questo limite minimo di 500 lire, su cui si valuta il contributo dei datori di lavoro, mentre oggi la richiesta generale di tutte le organizzazioni sindacali è che la retribuzione minima non sia inferiore alle 1.000 lire giornaliere.

Ora, mi domando, nel settore impiegatizio la valutazione sulla base di 500 lire al giorno, a quale criterio, a quale principio corrisponde? È veramente una cosa assurda!

Allora, anche le questioni poste dal senatore Donati circa il principio della solidarietà vengono ad essere completamente sviate, quando, per categorie la cui retribuzione effettiva è, oggi, di circa 2.500 lire al giorno, noi abbiamo un limite minimo di 500 lire e uno massimo di 750 lire.

Ora non so se lo studio di questo problema, a cui ho sommariamente accennato, sia di pertinenza soltanto delle organizzazioni sindacali o richieda anche l'intervento del Governo. Certo, a me sembra impossibile approvare disegni di legge del tipo di quello che ora si discute, senza rilevare le assurdità che ne deriveranno.

V A R A L D O , *relatore*. Vorrei osservare al senatore Mammucari, il quale ha fermato la sua attenzione soprattutto sui limiti minimi di retribuzione giornaliera, che sarebbe più logico da parte sua, prendere in considerazione i limiti massimi, che tuttavia sono di poco superiori.

Dobbiamo anche considerare, però, che il contributo è del 21,40 per cento e che quindi incide in misura piuttosto elevata; per questo motivo si sono stabiliti dei massimali in misura esigua.

Bisognerebbe, allora, entrare nell'ordine di idee al quale ha accennato poco fa il senatore Donati, applicando il contributo sulla intera retribuzione, oppure attuando una parità di contributi per gli assegni familiari tra le varie categorie; la qual cosa, tuttavia, non ha possibilità di attuazione col vigente sistema previdenziale. Bisognerebbe passare ad un sistema di sicurezza sociale con l'intervento dello Stato. Solo in tal modo si potrebbero attuare i concetti espressi dal senatore Donati e che tutti noi possiamo condividere.

Ora, siccome il disegno di legge in questione nasce proprio da accordi tra le organizzazioni sindacali, è evidente che le parti stesse si sono trovate concordi su questo punto: sono stati accettati dei massimali così bassi proprio perchè i contributi, invece, sono elevati.

Il fatto che il contributo sia corrisposto in base a massimali più o meno elevati non ha eccessiva importanza; quello che più conta è che vi sia un equilibrio fra le misure dei contributi e quelle degli assegni.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se il senatore Mammucari me lo consente, vorrei rilevare che le osservazioni che egli ha fatte prendono sì lo spunto da questo disegno di legge, ma non lo investono direttamente.

Vi è, effettivamente, una determinata situazione, la quale — come il collega sa — è regolata dalla legge: esiste una Cassa, ordinata su un certo numero di settori, corrispondenti ad altrettanti settori produttivi, per ciascuno dei quali è stabilito un genere di contribuzione.

Bisognerebbe, pertanto, rivedere un poco tutta quella legislazione e tutta quella disciplina, per risolvere — secondo quanto ha detto il collega Donati ed ha ribadito ora anche il senatore Mammucari — questo grosso problema in modo più aderente alla realtà e più adeguato alle necessità delle categorie interessate.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, faccio presente che esiste una prassi, ormai consolidata, per cui, normalmente, la materia viene prima regolata attraverso un accordo sindacale e poi, con un disegno di legge, non si fa altro che codificare la volontà delle parti, consacrata in quell'accordo.

Anche in questa occasione, come ha rilevato il relatore, ci siamo attenuti a questa prassi, che ritengo sia anche la più giusta. Noi difficilmente potremmo, infatti, sostituirci alle parti interessate e forse non potremmo neppure avere quegli elementi, indispensabili nelle trattative, di cui dispongono le organizzazioni sindacali e le rappresentanze qualificate delle parti per poter giungere all'accordo.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (1º dicembre 1960)

P R E S I D E N T E . Ritengo che i chiarimenti dati dal rappresentante del Governo siano tali da dissipare qualsiasi dubbio sull'opportunità che la Commissione dia la sua approvazione al disegno di legge in esame.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1º aprile 1960, le misure degli assegni familiari e del relativo contri-

buto per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella E) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 798, modificata con legge 14 febbraio 1958, n. 139, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

Prima di mettere in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, do lettura della allegata Tabella E:

TABELLA E.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE

(Comprendivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione.

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	L. 4.576	L. 3.562	L. 1.898

B) CONTRIBUTO.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 21,40 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO.

limite minimo: L. 500 giornaliero.

limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese	L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	» 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana	» 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata	» 750

Metto in votazione questa tabella.

(È approvata).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª SEDUTA (1º dicembre 1960)

Metto ora ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

A decorrere dal 1º aprile 1963, l'aliquota di contributo previsto dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 22,90 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari